



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport  
Servizio II Promozione dello sport di base e relazioni internazionali

Al Sig.

Caponi Fabio

[fabio.caponi@hotmail.com](mailto:fabio.caponi@hotmail.com)

[comunicazioni@pec.fap-caponi.it](mailto:comunicazioni@pec.fap-caponi.it)

Collegio Nazionale

Maestri di sci Italiani

[info@collegionazionalemaestriscisci.it](mailto:info@collegionazionalemaestriscisci.it)

Federazione Italiana Sport Invernali

[coscuma@fisi.org](mailto:coscuma@fisi.org)

**OGGETTO:** Sig. Caponi Fabio - Richiesta di riconoscimento del titolo della professione di maestro di sci – Titolo conseguito in Croazia.

In riferimento all'istanza presentata dalla S.V. relativa all'oggetto, si rappresenta che la scrivente Amministrazione effettua il riconoscimento del titolo della professione di maestro di sci ai sensi della normativa vigente.

Ciò posto, in relazione al procedimento istruttorio di competenza di questo Dipartimento, definito sulla base della documentazione prodotta, vista anche la valutazione dell'Organo Tecnico, (espressa ai sensi dell'art. 12 legge - quadro 81/1991), trasmessa allo scrivente Dipartimento con la nota prot. 9869 del 7 luglio 2023, nel merito si fa presente che, dall'analisi della documentazione a supporto della domanda, risulta che la S.V. sia in possesso del titolo conseguito in Croazia denominato "Ucitelj Skijanja", rilasciato da Skijasko Uciliste in data 28 novembre 2021, come risulta dalla certificazione da Lei inoltrata.

Premesso che il percorso abilitante in Italia, ai sensi dell'art. 7 della Legge quadro 81/91, ha una durata di almeno 600 ore distribuite in 90 giornate, si precisa che, all'interno dei giorni di corso, sono previste la Prova formativa Comune Tecnica (PFC-T, ovvero una prova certificante l'abilità tecnica dei maestri di sci) e la Prova formativa comune di Sicurezza (PFC-S, ovvero una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci), cui è subordinato il conseguimento della qualifica di maestro di sci in Italia.

Quanto sopra premesso, ai fini della valutazione di cui al Regolamento delegato (UE) del 14 marzo 2019 n. 907, la qualifica risulta carente della Prova formativa comune test tecnico (PFC-T), ovvero una prova certificante l'abilità tecnica dei maestri di sci), nonché della Prova formativa

comune di Sicurezza (PFC-S, ovvero una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci).

Per una valutazione ai sensi dell'art. 22, co. 8 bis Dlgs. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, si osserva che, dall'analisi della documentazione prodotta, la formazione presenta differenze tecniche rispetto a quella richiesta in Italia per il conseguimento del titolo abilitante alla professione di cui alla Legge 81/1991. Si evidenzia che la durata del percorso formativo croato consta di 310 ore di formazione contro le 600 previste in Italia. Tenuto conto dell'attestato di diploma, fornito dalla S.V, in traduzione asseverata, si osserva che le materie di insegnamento risultano così riportate:

**Conoscenze specifiche:**

- Basi di kinesiologia sistematica
- Kinesiologia applicata
- Anatomia funzionale
- Fisiologia dello sport
- Basi di psicologia dello sport
- Medicina dello sport
- Basi di statistica e informatica kinesiologica
- Basi di teoria dell'allenamento
- Sicurezza e salute sul lavoro

Da un confronto sistematico con il programma tecnico formativo in uso nelle formazioni italiane, peraltro riscontrabile sul sito <https://formazione.fisi.org/scialpino/menu.aspx> non risultano sviluppati i seguenti elementi tecnici:

**Competenze tecniche**

- Tecnica dello sci alpino in funzione dei livelli sciistici, eseguire curve in di varia dimensione e velocità adattando il gesto al terreno, alla capacità dell'allievo e alla dinamicità;
- Esecuzione dei modelli tecnici di riferimento;
- Perfezionamento del gesto tecnico, tecnica e didattica applicata dello sci alpino;
- Abilità e 4 movimenti fondamentali in relazione ai livelli;
- Avviamento all'agonismo.

Rispetto alla documentazione integrativa presentata dalla S.V., consistente nella Certificazione di frequenza rilasciata dal Servizio Valanghe italiano, del 31/03/2011, e nella Certificazione rilasciata dalla Regione Umbria del 22/03/2011, si osserva quanto segue.

Rispetto alla certificazione di frequenza rilasciata dal Servizio Valanghe italiano, riferita ad un corso di "Prevenzione e sicurezza in ambiente innevato" risalente al periodo 28-31 marzo 2011, si rileva che trattasi di una formazione di natura non professionale che presenta differenze sostanziali con la prova comune di sicurezza prevista nell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 della Commissione.

In ordine alla certificazione rilasciata dalla Regione Umbria del 22/03/2011, in cui si attesta che il "Sig. Caponi Fabio ha superato la prima prova agonistica di slalom gigante con valutazione di 23

quarantesimi”, si deve presumere che l’attestazione si riferisca alla prima prova di sbarramento per l’accesso al corso di formazione per aspiranti maestri di sci organizzato dalla Regione Umbria. La Regione evidenzia che trattasi “della prima prova” pertanto è sotteso che il successivo iter di ammissione non sia stato superato dalla S.V, tant’è che ha ottenuto il titolo professionale non presso la Regione Umbria ma in altro paese membro 10 anni dopo (2021).

Nondimeno, rispetto al contenuto della prova in commento, l’Organo Tecnico osserva che la S.V. risulterebbe aver "superato la prima prova agonistica di slalom gigante con valutazione di 23 quarantesimi” mentre la PFC-T consiste in una prova di slalom gigante cronometrato così come determinato ai sensi del punto 1.4 dell’allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 della Commissione.

Per quanto sopra argomentato, si evidenzia, pertanto, una differenza di natura tecnica nel contenuto della formazione prodotta rispetto alla formazione richiesta in Italia per l’esercizio della professione di maestro di sci. Tali competenze, anche a tutela dell’incolumità dei clienti, potranno essere attestate secondo lo schema della prova formativa comune tecnica e di sicurezza.

Tanto premesso, ai fini del riconoscimento della professione di maestro di sci in Italia, l’attività professionale dovrà essere subordinata al superamento della misura compensativa consistente nell’esecuzione delle seguenti prove:

1. PFC - T Prova Formativa Comune Tecnica
2. PFC – S Prova Formativa Comune di Sicurezza.

Qualora la S.V. sia interessata allo svolgimento delle predette prove, potrà richiedere l’iscrizione presso il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani ([info@collegionazionalemaestriscisci.it](mailto:info@collegionazionalemaestriscisci.it)), dandone comunicazione a questo Ufficio.

Le date di svolgimento delle prove, pubblicate sui seguenti siti: [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) e [www.collegionazionalemaestriscisci.it](http://www.collegionazionalemaestriscisci.it), verranno indette in funzione delle richieste di partecipazione ricevute.

LA DIRIGENTE  
Marilena Parente